

Responsabilità dei padroni e dei committenti

di Marco Rossetti

Art. 2049 c.c. - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

Presupposti

L'art. 2049 c.c. stabilisce che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Si tratta di una ipotesi di vera e propria **responsabilità oggettiva** indiretta, in quanto la legge non consente alcun tipo di prova liberatoria a carico di padroni committenti, al contrario di quanto previsto – ad esempio dagli artt. 2048 e 2051 c.c.. Ciò vuol dire che la responsabilità in esame prescinde del tutto da una *culpa in eligendo* o *in vigilando* del datore di lavoro, ed è quindi **insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa** (Cass. 29-8-1995, n. 9100).

Secondo la migliore dottrina, questa responsabilità oggettiva si fonda sul principio *cuius commoda eius et incommoda*, secondo il quale del danno causato dal dipendente deve rispondere colui che trae vantaggio dal rapporto con il preposto (così Franzoni, *Dei fatti illeciti*, Bologna 1993, 405).

I presupposti richiesti dalla legge per l'operatività della speciale responsabilità di padroni committenti sono tre:

- (a) che un terzo abbia patito un danno ingiusto in conseguenza di un fatto illecito;
- (b) che il fatto illecito sia stato causato da un "domestico o commesso";
- (c) che vi sia un nesso di causalità tra il danno e le incombenze affidate al commesso (Cass., sez. III, 17-05-2001, n. 6756).

Nei §§ seguenti si esamineranno partitamente questi tre elementi.

Il fatto illecito del dipendente

È pacifico che la responsabilità (oggettiva) dei padroni e dei committenti, ex art. 2049 c.c., richieda che il preposto o commesso abbia commesso un fatto illecito: abbia, cioè agito (almeno)

con colpa. È, del pari, pacifico che la responsabilità del preponente sussista anche quando la colpa del dipendente o dell'incaricato non sia stata accertata in concreto, ma sia stata presunta *ex lege* (ad esempio, ex artt. 2048, 2051 o 2054 c.c.): in tal senso, si vedano Cass., sez. III, 09-07-1998, n. 6686, secondo cui il genitore risponde ex art. 2048 c.c. del danno ascrivito al figlio minore ex art. 2054, 2° comma, c.c.; Trib. Pescara, 19-03-1998, in P.Q.M., 1998, fasc. 1, 46, secondo cui la parrocchia risponde, ex art. 2049 c.c., del danno ascrivito alla catechista ex art. 2048 c.c..

A conclusioni parzialmente diverse è invece pervenuto Trib. Monza, 13-09-1988, in Riv. dir. sport., 1990, 192, il quale ha ritenuto responsabile il circolo del tennis, per il danno subito dal minore durante la lezione, non ai sensi dell'art. 2049 c.c. (e quindi quale responsabile indiretto del danno commesso dall'istruttore), ma ex art. 2048 c.c., in solido con l'istruttore stesso, per violazione del dovere di vigilanza.

I "domestici e commessi": ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2049 c.c..

La giurisprudenza interpreta in modo estremamente ampio le nozioni di "domestici e commessi" di cui all'articolo 2049 c.c.. Perché sorga

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it